

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Parere n. 6 del 18/07/2022

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024**

**Vista** la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29-06-22 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" e che prevede le seguenti variazioni:

- Nuove entrate al titolo IV relative a contributo infrastrutture sociali (dpcm 17/7/2020) (u cap. 3001) e spesa al titolo relativa a interventi infrastrutture sociali (e cap. 790/1) per euro 24.065,00;
- Riclassificazione di spese all'interno dello stesso macroaggregato per consultazioni elettorali e referendarie per euro 1.290,00;

**Rilevato che**

- La presente variazione è effettuata d'urgenza dall'organo esecutivo ex art. 175 co. 4 del D. Lgs 267/2000;

**Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 175 che recita:

*al comma 2 "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";*

*al comma 4 "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";*

*al comma 5 bis "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

*a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;*

*b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*

*c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

*d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*

*e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

*e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;*

- il D.Lgs. n.118/2011;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità;

### **Considerato che**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 16/03/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2022, esecutiva ai sensi di legge
- dalla suddetta delibera di Giunta Comunale emerge che:
  - non sussistono debiti fuori bilancio;
  - non si rende necessario adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
  - non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

### **Esaminata**

la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 29-06-22 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024"

### **Rilevato che:**

- con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162, comma 6, e 193 del TUEL, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;
- non sussistono debiti fuori bilancio né si rende necessario adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

### **Tenuto conto**

dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 del 28/06/2002

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta consiliare avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024" avendo accertato il permanere degli equilibri di competenza e di cassa.

Il revisore invita l'ente ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 175 co. 4 del Tuel ed in particolare alla **ratifica**, a pena di decadenza, **da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni** seguenti la deliberazione della Giunta Comunale.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott.ssa Monia Ibba